

Comune di Tivoli

Servizio Elettorale

ELETTORI DISABILI - FACILITAZIONI

Voto di elettore fisicamente impedito (Voto assistito)

A norma dell'art.41,secondo comma, del testo unico n. 570 sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41,secondo comma, come modificato dall'art. 1,comma 1 della legge 05.02.2003,n. 17)

La citata legge n. 17 del 2003 prevede inoltre che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita -su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione- a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente codice sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera personale nella quale sia apposto il suddetto codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore .

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale,oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che ai sensi dell'art. 41, settimo comma del testo unico n. 570, e successive modificazioni, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi della A.S.L. RM/G.

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.(citato art.41, ottavo comma)

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa .

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili)a norma dell'art. 3 della legge 18.12.1973 n. 854 quando all'interno del libretto stesso sia indicata la categoria "ciechi civili" ed è riportato uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19;

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti,la cecità assoluta del titolare del libretto.

Per quanto concerne poi l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 41 :*"o da altro impedimento di analoga gravità"*, nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, e tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 06.06.1990, ha affermato che spetta al Presidente del Seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, non consentendo l'ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono su tali capacità, ma riguardano la sfera psichica dell'elettore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio - salvo il caso di apposizione del codice sulla tessera elettorale- accerti

l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore .

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art.41, terzo comma del testo unico n. 570 ed art.11 del D.P.R. 08.09.2000, n.299) scrivendo testualmente :"Accompagnatore (data, sigla del presidente)", senza apporre il bollo della sezione.

Voto di elettore portatore di handicap

L'art.29 della legge 05.02.1992,n.104 detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto al voto da parte degli elettori portatori di handicap, *impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto al voto* e che necessitano di essere accompagnati in cabina . La Asl è tenuta nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale a garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dell'apposita attestazione medica. Per ciò che concerne l'accompagnatore valgono le modalità precedentemente esposte.

Servizio di Trasporto

In occasione delle consultazioni elettorali il Comune è tenuto ad organizzare servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare il raggiungimento del seggio elettorale agli elettori fisicamente impediti che non possono utilizzare mezzi propri. Apposito manifesto comunicherà le modalità di organizzazione e di prenotazione del servizio da parte degli interessati.

Sedi di seggio per elettori non deambulanti

La legge 16.04.2002 n.62 che prevede l'istituzione di una cabina destinata ai portatori di handicap per ogni seggio elettorale, per impossibilità logistiche non ha avuto, a tutt'oggi, attuazione.

Gli elettori sprovvisti della capacità di deambulazione autonoma, in modo totale o parziale, qualora il luogo di votazione indicato sulla tessera non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esprimere il voto, in qualunque dei seggi, privi di barriere architettoniche, di seguito indicati:

SEZ. 8 ISTITUTO MAGISTRALE VIA COLSERENO
SEZ. 10 SCUOLA ELEM. VIALE PICCHIONI
SEZ. 29 SCUOLA ELEM. VIA G. A. CROCE
SEZ. 35 SCUOLA MEDIA STATALE VIA LEONINA
SEZ. 43 SCUOLA ELEM. G. RODARI VIA T. NERI

A tal fine è necessario che produca al presidente del seggio, oltre alla tessera elettorale, anche apposita attestazione sanitaria in originale o copia rilasciata dal servizio di medicina legale della ASL-RM/G comprovante l'impossibilità o la grave riduzione della capacità di deambulazione.

In sostituzione dell'attestazione sanitaria può essere presentata fotocopia della patente di guida speciale.

La documentazione sanitaria, o la copia fotostatica della patente verrà allegata al verbale delle operazioni del seggio elettorale, e, pertanto, non sarà restituita.

Normativa di riferimento

- ❑ Legge 05.02.1992,n.104 Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- ❑ Legge 05.02.2003 n.17 – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da infermità
- ❑ Legge 16.04.2002 n.62